

comune di  
**PRATO**



---

# COMUNE DI PRATO

---

Direttive del Segretario / Direttore generale n. **1** del **13/03/2020**

Oggetto: **Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2020-2022 - Disposizioni attuative.**



Ai Dirigenti e titolari di posizione organizzativa di Comune e Provincia di Prato

e p.c. Al Sindaco del Comune di Prato

Al Presidente della Provincia di Prato

Agli Assessori del Comune di Prato

Anche per il triennio 2020-2022 Comune e Provincia di Prato hanno adottato un piano congiunto per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità (PTPC 2020-2022), approvato rispettivamente con D.G.C. n. 27 del 28 gennaio u.s. e con Decreto Presidenziale n. 13 del 30 gennaio 2020.

Come a voi noto, per il contributo offerto quali referenti del sistema di prevenzione della corruzione, novità del Piano 2020-2022 è stata la valutazione *ex-novo* del rischio corruttivo correlato alle funzioni e attività dell'ente ed il contestuale aggiornamento dell'elenco dei processi di competenza (la maggior parte dei quali accorpati in macroprocessi per "area di rischio" e articolati in fasi) e degli eventi rischiosi riferibili al singolo processo o fase di processo. In sostituzione delle valutazioni effettuate nei piani precedenti, basate su criteri meramente quantitativi, l'approccio adottato è stato di tipo qualitativo con riferimento ai seguenti indicatori (ritenuti significativi per la valutazione del rischio corruttivo):

1. **livello di interesse esterno**, per rilevare la presenza di interessi di vario tipo da parte del destinatario del processo;
2. **discrezionalità del decisore interno**, per determinare il maggiore o minore grado di discrezionalità del processo decisionale;
3. **presenza di eventi corruttivi in passato**, il cui ricorrere determina un aumento del rischio per quei processi e attività già oggetto di fenomeni corruttivi;
4. **opacità del processo decisionale**, per rilevare la tracciabilità e la trasparenza dell'attività decisionale collegata al processo;
5. **collaborazione del responsabile del processo** nella formazione, applicazione e monitoraggio del piano – la mancata collaborazione del



responsabile può essere indice di opacità e come tale far aumentare il rischio corruttivo;

6. **esistenza di misure di prevenzione e trattamento del rischio**, la cui presenza si associa ad una minore probabilità di fenomeni corruttivi. A tutti i processi di Comune e Provincia di Prato sono associate misure di prevenzione e trattamento del rischio;
7. **rischio riciclaggio**, per monitorare quali processi o fasi di processo possano essere strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Questo indicatore è stato introdotto in coerenza con i risultati dell'analisi del contesto esterno, dalla quale la provincia di Prato emerge anche per il 2018 come prima in Italia per il numero di persone denunciate per questo reato.

La valutazione è stata espressa in termini di **Alto/Medio/Basso** per gli indicatori sub 1), 2) e 4) e di **SI/NO** per gli altri.

Al termine della valutazione è stato elaborato un **giudizio sintetico** di complessiva esposizione al rischio, che non rappresenta la media dei giudizi espressi relativamente ai singoli indicatori, ma tiene conto del valore più alto rilevato nell'attività di valutazione. Alla rilevazione del rischio riciclaggio è associata una valutazione in termini di ALTO. Pertanto, tutti i processi per i quali è rilevato tale rischio riportano un giudizio sintetico di ALTO, indipendentemente dalla valutazione ricevuta dagli altri indicatori.

Nel rinviare alla lettura del piano per gli aspetti di dettaglio preme qui sottolineare i seguenti aspetti:

#### **Misure di attenuazione del rischio**

Il Piano prevede n. 49 misure, individuate in considerazione di quanto emerso dall'analisi del contesto esterno e distinte in "generali" e "specifiche" a seconda che siano destinate ad incidere su tutto il sistema di prevenzione della corruzione o su aree di rischio specifiche. Il numero complessivo delle misure risulta invariato rispetto all'anno precedente. Sono state, infatti, cancellate due misure, l'una relativa all'adozione di cautele per assicurare la conservazione e l'integrità delle offerte in sede di gara, (ritenute superate dallo svolgimento telematico delle procedure di acquisizione), l'altra relativa al rilascio di dichiarazioni da parte dei commissari di gara sull'assenza di incompatibilità con il primo e secondo aggiudicatario (ridondanti rispetto alle dichiarazioni rilasciate ex art. 77 D. Lgs. 50/2016) e ne sono state introdotte due specifiche riferite all'area



“Acquisizione e progressione del personale”. La prima riguarda l'utilizzo delle graduatorie di pubblico concorso di altri enti per le assunzioni a tempo indeterminato, rispetto alle quali viene introdotto l'obbligo di stipula di un accordo preventivo allo svolgimento della procedura concorsuale o comunque all'approvazione della graduatoria; l'altra concerne la pubblicazione di apposito avviso sulla INTRANET aziendale al fine di rendere noti numero e tipologia degli incarichi di dirigente e posizione organizzativa che si intende conferire ed i relativi criteri di scelta.

Si segnala, inoltre, un adeguamento della misura n. 42, relativa alla rotazione straordinaria del personale all'avvio di un procedimento penale o disciplinare, già prevista nel PTPCP 2019-2021 con riferimento a tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione e ora limitata alle sole fattispecie di natura corruttiva.

Per quanto riguarda la determinazione del coefficiente di chance volto a garantire l'applicazione del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti nelle procedure di affidamento lavori (misura n. 45 – per il solo Comune di Prato), questo viene ad essere confermato nell'importo di euro 100.000. A tal proposito si ricorda che concorrono alla determinazione di tale coefficiente anche le procedure di affidamento lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 euro di cui alla misura n. 44.

Una ultima precisazione (riguardante il solo Comune di Prato) relativa alle misure n. 24 e 46, che stabiliscono il ricorso a Consip, Mepa o altra piattaforma elettronica nelle modalità di cui all'art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006 (possibilità di ricorso alle procedure Consip per l'acquisto di beni e servizi ovvero obbligo di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti nonché obbligo di ricorso a MEPA o altro mercato elettronico per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario). Per il corretto adempimento di quanto sopra occorre dunque, all'avvio di una procedura di acquisizione, espletare le seguenti operazioni: 1) accertare l'esistenza di una convenzione Consip; 2) in caso positivo decidere se aderirvi o meno; 3) in caso di non adesione, utilizzare i parametri prezzo-qualità previsti dalla convenzione come limite massimo per la nostra procedura comparativa fuori Consip. Nel caso di acquisizione compresa tra 5.000 euro e le soglie di rilievo comunitario scatta poi l'obbligo di ricorrere a Mepa o al mercato elettronico Tutto Gare del Comune di Prato. Del compimento delle suddette operazioni deve esserne data attestazione nella determina mediante la compilazione del campo Consip nella linguetta Attributi della procedura J-Ente. A ciascuna delle opzioni pre-impostate selezionabili dal menù a tendina corrisponde un testo esplicativo nel corpo della determina. Il controllo di regolarità amministrativa ex-



post sulle determinine ha evidenziato alcune ricorrenti criticità in relazione a quanto segue:

1) una generale mancanza di chiarezza circa la differenza tra Consip, Mepa e gli altri strumenti di negoziazione. I parametri prezzo-qualità come limite massimo per la stipulazione di contratti sono quelli delle convenzioni Consip e non quelli dei prodotti presenti in MEPA. Molti, invece, sono gli atti nei quali viene attestato il mancato ricorso alle convenzioni Consip (per le inferiori/diverse caratteristiche qualitative dei prodotti offerti rispetto a quelli richiesti), ancorché non risulti stipulata alcuna convenzione Consip relativa ai servizi e/o alle forniture di cui si tratta nella determina;

2) una errata classificazione delle procedure svolte attraverso la piattaforma elettronica Tutto Gare come adesione a convenzioni stipulate da altre centrali di committenza ovvero da altre amministrazioni o enti aggiudicatori. Tutto Gare è il mercato elettronico del Comune di Prato (al quale è obbligatorio ricorrere per le procedure di acquisizione in alternativa a Mepa) e non una diversa centrale di committenza; 3) una errata classificazione delle procedure per l'acquisizione dei servizi di ingegneria, architettura, progettazione, coordinamento della sicurezza etc. (ex art. 21 D. Lgs. 50/2016) come non rientranti nell'area di applicazione degli obblighi Consip. Per queste procedure, infatti, viene selezionata l'opzione "Non si tratta di beni e servizi", mentre devono essere effettuate le stesse valutazioni rispetto a Consip previste per le altre acquisizioni di servizi, Per la corretta compilazione del campo relativo a Consip nella procedura J-ente, si rinvia alle istruzioni sulle nuove casistiche pubblicate sulla Intranet in data 28 gennaio scorso e allegate in copia al presente atto. Si evidenzia che l'errata compilazione del campo Consip comporta da un lato l'inserimento in determina di valutazioni non corrette, le quali, una volta che l'atto è diventato efficace ed è stato pubblicato, possono essere sanate solo con espliciti interventi di rettifica, dall'altro, posto che tali informazioni sono richieste anche al fine di soddisfare le numerose esigenze informative della Corte dei conti circa le modalità di acquisizione di beni e servizi, altra conseguenza dell'errato inserimento è la loro inutilizzabilità per tali scopi;

4) lo svolgimento delle procedure di importo inferiore a 5.000 euro al di fuori delle piattaforme elettroniche MEPA e TUTTO GARE. La misura n. 46 del Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Prato 2020-2022, in attuazione dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce la regola dell'utilizzo sistematico ed esteso delle piattaforme elettroniche anche per gli affidamenti



inferiori ad euro 40.000 ed ammette eventuali deroghe solo per acquisizioni di importo massimo pari ad euro 5.000 purché adeguatamente motivate e limitate a casi residuali in relazione alla tipologia del contraente quali piccoli commercianti, artigiani o altri soggetti di limitata dimensione organizzativa. In tutti gli altri casi, soprattutto, come rilevato, quando trattasi di professionisti o imprese, non si ritiene ammissibile prescindere dall'utilizzo di modalità telematiche per l'individuazione del contraente.

Il Responsabile anticorruzione  
di Comune e Provincia di Prato  
Dott.ssa Simonetta Fedeli